

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PREPOSTO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall'art. 21 della Legge 241/1990 e dall'art. 76 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, false attestazioni, formazione o uso di atti falsi

Cognome Nome Sesso

Codice fiscale Nato/a a il

Provincia Stato Cittadinanza

Residente in via/piazza n.

Comune Cap Provincia Stato

Legale rappresentante della Società ,

Designato Preposto della Società dal

dichiara

- che è in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71 , commi 1, 3, 4, 5 del D. Lgs 59/2010¹,
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31.5.1965, n. 575 e s.m.i." (antimafia),
- di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6 del D. Lgs 59/2010 ovvero dalle risoluzioni ministeriali emanate in materia²:

¹ Art. 71, commi 1,3,4,5 del D. Lgs. 59/2010:

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

2. omissis.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione;

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione;

5. In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del dpr 3 giugno 1998, n. 252.

² Ai fini dell'accesso all'attività, l'Ufficio ritiene validi i requisiti professionali indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico nelle risoluzioni emanate al riguardo;

- essere iscritto nel registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione alimenti e bevande presso una Camera di commercio e di non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi;

di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti - Istituto con sede nel Comune di oggetto del corso a nno di conclusione .

di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla descrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale,

di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti.

altro (specificare)

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del dpr 28/12/2000 n.445.

Firma

-
- essere iscritto nel registro esercenti il commercio per l'attività di vendita per uno dei gruppi merceologici individuati dalle a), b), c) dell'art. 12, comma 2 del D. M. 4/8/88, n. 375 presso una Camera di Commercio e di non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi;
 - aver superato l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande presso una Camera di Commercio;
 - aver superato l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di vendita di alimentari presso una Camera di Commercio